

bile anche agli avvisi che si trovavano esposti al pubblico al 1° gennaio 1916.

« Non è quindi possibile esonerare dal pagamento della tassa gli avvisi che a detta epoca si trovavano già affissi, tanto più che alla regolarizzazione degli stessi avvisi, sono pure interessati, per la responsabilità loro attribuita dal sopra ricordato articolo 3, i proprietari e concessionari dei beni immobili o mobili e degli apparecchi sui quali gli avvisi trovansi esposti.

« In ogni modo quanto all'applicazione dell'anzidetta tassa, oltre le agevolazioni notevoli consentite con il decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1812, altre ne sono state concesse col decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 100, relativamente al modo di corrispondere la tassa sulle affissioni della specie quando il suo importo non sia inferiore a lire 1,000 annue.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BASLINI ».

Soglia. — *Ai ministri della guerra e dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se credano giusto continuare ad escludere di fatto i maestri elementari dall'ammissione ai corsi accelerati per ufficiali di complemento, come è avvenuto nell'applicazione dell'ultimo bando di concorso ».

RISPOSTA. — « I giovani muniti di licenza di scuola normale sono stati ammessi a concorrere al precedente ed all'attuale corso accelerato presso la scuola militare per aspiranti ufficiali di complemento di fanteria.

« Nella precedente ammissione al corso svoltosi dal 25 novembre 1915 al 24 febbraio prossimo passato molti di essi però rimasero esclusi perchè, dato il grande numero di concorrenti, si dovette giusta le norme del concorso dare la precedenza agli aspiranti provvisti di titolo di studio superiore alla menzionata licenza.

« Al nuovo corso invece che ha avuto inizio alla scuola militare il 1° marzo andante hanno potuto essere ammessi tutti i licenziati dalle scuole normali, che ne hanno fatto domanda.

« Non può dirsi lo stesso per quei maestri elementari che avevano chiesto esclusivamente l'ammissione all'Accademia militare, perchè gli 800 posti messi a concorso per detto istituto sono stati largamente coperti con giovani che avevano compiuti più elevati studi di matematica nelle regie Università o nei regi Istituti tecnici, ed i quali avevano, secondo le norme della cir-

colare 81 *Giornale Militare* anno corrente, diritto di precedenza.

« *Il ministro*
« ZUPELLI ».

Soleri. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se non creda, in applicazione del disposto dell'articolo 2 della legge sul contributo del centesimo di guerra, di dare istruzioni perchè non siano assoggettate al contributo stesso le somme pagate dalle Amministrazioni dello Stato alle cooperative assuntrici di lavori, specie a piccoli cottimi fiduciari o ad economia, ognora quando risulti che le mercedi percepite dagli operai siano inferiori alle lire 3.50 giornaliera ».

RISPOSTA. — « L'articolo 2, lettera C, del Regio decreto 21 novembre u. s., n. 1643, esenta dal contributo del centesimo di guerra le mercedi degli operai non superiori alle lire 3.50 al giorno, in quanto però si tratti di operai assunti e pagati direttamente dallo Stato, dalle provincie o da comuni.

« Ora, nel caso di lavori affidati dalle Amministrazioni dello Stato alle cooperative di lavoro, i pagamenti vengono effettuati non già ai singoli operai, ma bensì alle stesse cooperative, che assumono quindi la qualità di assuntori o appaltatori di lavori.

« Soltanto qualche volta si verifica che, per accordi presi con le società o ditte assuntrici di lavori, l'Amministrazione delle ferrovie anticipa le paghe agli operai, salvo bene inteso la liquidazione finale dei conti, in confronto con le stesse società o ditte. Però anche in questo caso non può dirsi che lo Stato effettui veri e propri pagamenti ad operai da esso assunti direttamente, dovendosi invece ritenere che si tratti di anticipi di somme per conto degli assuntori dei lavori, anticipi che dovrebbero esser fatti senza detrazione del centesimo di guerra, salvo poi a calcolare tale contributo sulla somma totale da liquidare a lavori ultimati in corrispettivo dei medesimi.

« Nella fattispecie, pertanto, non torna applicabile l'articolo 2, lettera C, del Regio decreto 21 novembre u. s., n. 1643, secondo il quale sono esenti dal contributo del centesimo di guerra le mercedi degli operai non superiori a lire 3.50, ma bensì l'articolo 1°, comma 2°, dello stesso decreto, che assoggetta al contributo tutti i pagamenti effettuati dallo Stato, dalle provincie e dai comuni.